



*Il Ministro della transizione ecologica*

di concerto con

*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTA** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 recante la disciplina generale in materia di rifiuti come modificata dalla direttiva 2018/851UE;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», che rinvia, tra l'altro, ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione della disciplina del registro elettronico nazionale, dei modelli di registro cronologico e dei formulari di identificazione, nonché le modalità di tenuta degli stessi in formato digitale e di trasmissione dei dati al registro e le modalità di svolgimento delle funzioni di gestione e supporto da parte dell'Albo nazionale ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 188-*bis*;

**VISTO** l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», come modificato con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 con particolare riguardo agli articoli 188-*bis*, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti;

**VISTO** l'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

**VISTO** l'articolo 6, commi 3 e 3-*quater* del decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che stabilisce i soggetti tenuti all'iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del registro;

**VISTA** la legge 25 gennaio 1994, n. 70, in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 6, comma 1, relativi al modello unico di dichiarazione in tema di rifiuti, riguardo agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e relative norme di attuazione, quali funzionali alle attività di reporting all'Unione Europea;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», recante il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese, nonché le definizioni relative agli strumenti informatici richiamati nel presente regolamento;

**VISTO** il d.P.C.m. 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71»;

**VISTE** le «Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici» del maggio 2021 rappresentanti la nuova versione aggiornata delle regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento, già precedentemente regolate nei d.P.C.m. del 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014 che a far data dall'entrata in vigore delle citate Linee guida, si intendono abrogati;

**VISTO** il regolamento (CE) 23 luglio 2014, n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

**VISTA** la determinazione AGID n.406/2020 recante «Adozione della Circolare recante le linee di indirizzo sull'interoperabilità tecnica» e la Circolare n. 1/2020 del 9 settembre 2020, recante «Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica e relativi allegati»;

**VISTA** la determinazione AGID n. 547/2021, recante «Adozione delle Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici» e delle «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni»;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101);

**RILEVATO** che, in base al nuovo quadro normativo, il «sistema di tracciabilità dei rifiuti» si compone delle procedure e degli strumenti relativi agli adempimenti ambientali di cui ai registri cronologici di carico e scarico, per la gestione della contabilità dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti, per le movimentazioni e trasporto, nonché della comunicazione al catasto dei rifiuti, i cui dati vengono integrati nel registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

**VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

**VISTA** la missione M2-C1, Riforma 1.1 - *Strategia nazionale per l'economia circolare*, che prevede l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);

**VISTI** i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per la Riforma 1.1 - *Strategia nazionale per l'economia circolare* dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e, in particolare, il traguardo M2C1 previsto per il secondo trimestre, rappresentato dall'approvazione del decreto ministeriale del 24 giugno 2022 che adotta la Strategia nazionale per l'economia circolare;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 259, con il quale è stata approvata la Strategia nazionale per l'economia circolare;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 257, con il quale è stato approvato il Programma nazionale di gestione dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali risulta funzionale al registro elettronico nazionale sopra citato, consentendo la trasmissione e l'acquisizione dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi;

**DATO ATTO** che è stata effettuata procedura partecipata con gli *stakeholders*;

**CONSIDERATO** che la Strategia nazionale per l'economia circolare e il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti prevedono tra gli obiettivi quello di supportare gli organi di controllo e le forze dell'ordine nella prevenzione e repressione, attraverso il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, nonché quello di razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti;

**ACQUISITO** il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, con nota del 16 settembre 2022;

**SENTITI** il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

**SENTITO** il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere con provvedimento n. 287 del 22 agosto 2022;

**VISTA** la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva UE 2015/1535, effettuata con nota del 27 settembre 2022;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del...;

**EFFETTUATA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n...

**ADOTTA  
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1  
(Oggetto e finalità)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. Ai fini indicati, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, disponendo in particolare:

a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;

b) le modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;

c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);

d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n.152/2006;

g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;

h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-*bis*, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

3. Gli allegati I e II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n.135 del 2018. Gli allegati formano parte integrante del presente regolamento.

## **Articolo 2**

### **(Aggiornamento delle disposizioni tecniche e dei contributi)**

1. Gli allegati di cui all'articolo 1, comma 3, sono modificati con decreto del Ministro della transizione ecologica secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

## **Articolo 3**

### **(Definizioni)**

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le definizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quelle di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché le seguenti:

a) "sede legale": nel caso di impresa è la sede che risulta dal registro delle imprese; nel caso di enti è il centro amministrativo della loro attività sulla base dell'atto costitutivo;

b) "unità locale": sede operativa, quale, tra gli altri, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, tra gli altri, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione;

c) "dipendenti": tutte le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione;

d) "operatore": l'Ente o l'impresa iscritta al RENTRI;

e) “sistema gestionale”: sistema informatico utilizzato dall’operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l’identificazione dei rifiuti;

g) “utente”: soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

## **TITOLO II**

### **REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE**

#### **Articolo 4**

##### **(Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico)**

1. È approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come riportato nell’allegato I.
2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
3. Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:
  - a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, prodotto tramite stampa di un *format* esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA;
  - b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso il RENTRI e compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    - aa) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore che deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo presso gli operatori, sono garantite la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici degli operatori relativamente al *set* di dati trasmessi al RENTRI;
    - bb) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell’utente;

cc) qualunque rettifica alle registrazioni effettuate è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;

dd) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

4. Il registro cronologico è tenuto in modalità digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20.

## **Articolo 5**

### **(Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto)**

1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riportato nell'allegato II.

2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

4. Il formulario di identificazione del rifiuto è vidimato digitalmente con le modalità indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.

5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n.152 del 2006.

## **Articolo 6**

### **(Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo)**

1. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II al presente regolamento ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione raggiungibile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.

3. La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del Codice univoco su ciascun formulario.

4. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

5. La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:

a) mediante consegna diretta o posta ordinaria;

- b) mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore;
- c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'articolo 21.

## **Articolo 7**

### **(Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale)**

1. Il formulario di identificazione del rifiuto nel formato digitale è un documento informatico il cui formato è definito con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.
2. Il formulario è vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione raggiungibile dal RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle Camere di Commercio.
3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.
4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II al presente decreto e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.
5. Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, sono garantite in qualunque momento la possibilità di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI rispetto a quanto desumibile dagli archivi informatici degli operatori, relativamente al set di dati trasmesso al RENTRI, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.
6. I sistemi gestionali adottati dall'operatore devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di assolvere a quanto previsto dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
8. Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso in modalità digitale secondo quanto indicato al presente articolo nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20, a partire dalla data di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 13.
9. Prima della scadenza di cui al comma 8, il formulario di identificazione del rifiuto può essere volontariamente emesso in formato digitale.

## **Articolo 8**

### **(Specifiche tecniche)**

1. Al fine di assicurare la conformità ai modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto disciplinati dal presente decreto, la Direzione generale competente del Ministero della transizione ecologica pubblica sul sito del RENTRI le specifiche tecniche per la redazione in formato elettronico dei citati modelli.
2. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche trovano applicazione nei sei mesi successivi alla loro pubblicazione.

#### **Articolo 9**

##### **(Entrata in vigore nuovi modelli)**

1. I modelli previsti negli articoli 4 e 5 entrano in vigore a partire dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Le modalità di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 21.
2. Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 193 del citato decreto legislativo.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **TITOLO III**

## **REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI**

#### **Articolo 10**

##### **(Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale)**

1. Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è gestito dal Ministero della transizione ecologica, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 e utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle Camere di Commercio.
2. Il RENTRI è articolato in:
  - a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  - b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16.
3. Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è integrato con la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

#### **Articolo 11**

##### **(Funzioni di supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali)**

1. L'Albo nazionale gestori ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione Generale del Ministero della transizione ecologica per:
  - a) la gestione dei rapporti con l'utenza, le Associazioni di Categoria e le Associazioni dei produttori di *software*, compresa l'informazione e la comunicazione;



b) gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica per la tracciabilità descritti nel presente regolamento;

c) la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI.

2. Le Sezioni regionali presso le Camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI anche in collaborazione con le Associazioni di categoria e l'organizzazione di adeguate attività di formazione e informazione. Le Sezioni Regionali assicurano altresì la gestione delle procedure applicative relative all'iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

3. I costi sostenuti per le attività di supporto fornito dalla Segreteria del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali e dalle Sezioni Regionali di cui al presente articolo, da riconoscersi ai fini del rimborso delle spese di gestione e funzionamento del RENTRI, sono rendicontati sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra la competente Direzione generale del Ministero della transizione ecologica e Unioncamere.

## **Articolo 12** **(Iscrizione al RENTRI)**

1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, di seguito riportati:

- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all'[articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152](#) del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

2. I soggetti di cui al comma 1 procedono all'iscrizione al RENTRI con le tempistiche riportate all'articolo 13 e con le modalità indicate all'articolo 21, fornendo gli ulteriori dati richiesti, rispetto a quelli derivanti dall'interconnessione con il registro delle Imprese, con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con il Catasto dei rifiuti e con il registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

3. Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

4. I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell'iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente ovvero delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le modalità indicate all'articolo 21 specificando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa. L'inserimento di informazioni non veritiere o non congruenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 258, comma 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. L'iscrizione al RENTRI è soggetta a un diritto di segreteria con riferimento ad ogni unità locale soggetta all'obbligo di iscrizione, nella misura indicata alla voce 36.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012 recante "Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa approvazione della tabella A".

6. I soggetti non obbligati o per i quali non decorra ancora l'obbligo possono iscriversi volontariamente al RENTRI. Detti soggetti possono in qualsiasi momento procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

7. La cancellazione dal RENTRI delle imprese e degli enti iscritti o di una o più unità locale in ragione del venir meno nell'anno solare precedente dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ha effetto a partire dall'anno solare successivo.

8. Le Sezioni Regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:

- a) effettuano i controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni di cui al comma 4 del presente articolo;
- b) mettono a disposizione della Direzione competente del Ministero della transizione ecologica, per il tramite della piattaforma telematica, apposita reportistica al fine del monitoraggio dell'andamento del RENTRI;
- c) accreditano le iscrizioni dei soggetti delegati di cui all'articolo 18 all'apposita sezione del RENTRI.

### **Articolo 13 (Tempistiche di iscrizione)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

- a) a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;
- b) a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- c) a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018.

2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti è calcolato con i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

### **Articolo 14 (Contributo annuale e diritto di segreteria)**

1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato III.
2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.
4. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalità di cui all'allegato III.

### **Articolo 15** **(Trasmissione dei dati al sistema informatico)**

1. A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, con le modalità indicate secondo le procedure di cui all'articolo 21.
2. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta. I soggetti di cui all'articolo 18 trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 13, gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalità di cui all'articolo 7, comma 8. I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure di cui all'articolo 21.
4. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 procede il produttore iniziale.
5. Ai fini di cui al presente articolo, gli operatori assicurano l'interoperabilità del loro sistema gestionale con il RENTRI, nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell'articolo 21.
6. Il RENTRI rende disponibile agli operatori un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, presenti nella Sezione Anagrafica.

### **Articolo 16** **(Sistemi di geolocalizzazione)**

1. A eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all'articolo 188-*bis*, comma 3, lettera b), e comma

4, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e nel rispetto del citato regolamento (UE) 2016/679.

### **Articolo 17**

#### **(Iscrizione all'Albo gestori ambientali)**

1. A partire dai diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento, la disponibilità delle tecnologie di cui all'articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla Categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalità e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni.

### **Articolo 18**

#### **(Deleghe)**

1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente a essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del presente articolo sono tenuti a:
  - a) iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21;
  - b) trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite ai sensi del presente decreto.
3. I produttori sono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.
4. Le modalità per la gestione delle deleghe di cui al presente articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo 21 che assicurano modalità semplificate, anche in considerazione delle deleghe già rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

### **Articolo 19**

#### **(Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI)**

1. Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con la banca dati di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del C.A.D.
2. Le modalità di interoperabilità di cui al comma 1, i tempi e gli *standard* per la fruizione degli stessi sono definiti dal Ministero della transizione ecologica in accordo con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dei decreti direttoriali di cui all'articolo 21.
3. A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, il Ministero della transizione ecologica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui

all'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1994 n. 70, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della stessa legge.

4. Il Ministero della transizione ecologica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel registro ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo preliminarmente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

## **Articolo 20**

### **(Servizi di supporto alla transizione digitale)**

1. Tramite il RENTRI il Ministero della transizione ecologica mette a disposizione un servizio per i singoli operatori al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi di cui al presenteregolamento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati.

2. Tramite il RENTRI il Ministero della transizione ecologica rende disponibili servizi per l'utilizzo in interoperabilità degli strumenti di autenticazione e sottoscrizione digitale nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e dalle regole tecniche definite dall'AgID.

3. Le modalità operative di cui all'articolo 21 disciplinano la fruizione dei servizi di cui al presente articolo.

## **Articolo 21**

### **(Modalità operative)**

1. La Direzione generale competente del Ministero della transizione ecologica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce, con uno o più decreti direttoriali:

- a) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato regolamento (UE) 2016/679;
- b) le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;
- c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
- d) le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;
- e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
- f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;
- g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20.

2. I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI.

## **Articolo 22**

### **(Trasmissione di documentazione)**

1. Le procedure per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 nonché del documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative modalità di interoperabilità sono definite a cura della Direzione generale competente in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con decreto del Ministero della transizione ecologica.

## **Articolo 23**

### **(Abrogazioni)**

1. A far data dall'entrata in vigore dei nuovi modelli di cui all'articolo 9, sono abrogati il decreto 1° aprile 1998, n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e il decreto 1° aprile 1998, n. 148 "Regolamento recante

approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.

#### **Articolo 24**

##### **(Disposizioni finali)**

1. Gli allegati I, II e III formano parte integrante al presente regolamento.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

**ALLEGATO I**  
**REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO**  
**(Articolo 4, comma 1)**

**ALLEGATO II**  
**FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE**  
**(Articolo 5, comma 1)**

FORMULARIO				DATA EMISSIONE		REGISTRO		REGISTRO: n registrazione											
				g	g	m	m	a	a	N	O							a	a
<b>1) Produttore</b>		Denominazione: _____								Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:									
<b>2) Del</b>		Unità locale: _____		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO						INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S									
1) Registrazione n.		CF		8) Codice EER		22) N. Formulario		22b) Trasp. Trasfron. Aliere		30) Denominazione		Pr							
2) Del		9) Provenienza <input checked="" type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Speciale		10) Descrizione del rifiuto		23) Data inizio trasporto		31) Codice fiscale											
Causale operazione		11) Caratteristica di Pericolo (HP)		ESITO CONFERIMENTO		24) Data fine trasporto		32) Indirizzo/luogo di produzione											
3) Carico		12) Stato fisico		25) Peso verificato a destino		29) Tipologia		33) Denominazione		Tras									
4) Scarico		13) Unità di misura		Respingimento:		27) Quantità		34) Codice fiscale											
5) Riferimento operazione		14) Destinazione		28) Unità di misura		29) Causale		35) N. Iscrizione Albo:											
6) Rettifica		15) Destinato a		17) Veicolo Fuori Uso (solo I)		29) Causale		36) Denominazione		Destinatario (Conferimento in area									
7) Stoccaggio istantaneo		16) Comunicazione:		18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:		29) Causale		37) Codice fiscale		38) N. Autorizzazione:									
Data calcolo		19) Materiale		20) Altro				39) Denominazione		Intermediari									
		21) Quantità (Kg)						40) Codice fiscale		41) N. Iscrizione Albo:									
<b>4) Trasportatore (nel caso di)</b>		Denominazione																	
<b>42) Annotazioni:</b>		CF																	
trasporto su più tratte compilare l'allegato vettori)		N. Iscr. Albo:																	
<b>5) Intermediario o Commerciant</b>		Denominazione																	
<b>5) Intermediario o Commerciant</b>		CF																	
<b>5) Intermediario o Commerciant</b>		N. Iscr. Albo:																	
<b>6) Caratteristiche del rifiuto</b>		Provenienza: <input checked="" type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Speciale		Codice EER:		Descrizione:		Caratteristiche di pericolo (HP):		Verificato in partenza									
Quantità:		Stato fisico:		Caratt. Chimico/Fisiche:		Classificazione		Classe pericolo:		Valida al:									
Analisi/rapporto di prova		Trasporto ADR		Num. Colli		Rinfusa		Note:											
<b>7) Firma Produttore/Detentore</b>																			
<b>8) Nome e Cognome conducente:</b>																			
Targa mezzo		Targa rimorchio																	
<b>9) Ora/Data inizio trasp.</b>		h h m m - g g m m a a																	
Percorso (se diverso dal più breve):																			



<b>10) MICRORACCOLTA</b> (nel caso di microraccolta compilare l'allegato "sezione microraccolta" )											
<b>11) Firma conducente:</b> _____											
<b>12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO</b>											
Accettazione		Acc. per intero				Acc. parzialmente				Respinto	
Quantità accettata		_____				_____				In attesa di verifica analitica	
Quantità respinta		_____				_____				Causale: N C IR A	
Ora/Data arrivo		h h m m - g g				m m a a				Firma del Destinatario: _____	
<b>13) Trasmittente o parziale</b>	Denominazione nuovo trasport. o produttore originario										
	CF _____										
	N° FIR: _____										
	Quantità residua: _____ Kg Causale: _____										
N. Iscr.Albo: _____											
<b>14) Trasmittente o totale</b>	Denominazione nuovo trasportatore:										
	Targa mezzo _____ Targa rimorchio _____										
	CF _____										
	Iscr.Albo: _____										
	Cognome e nome del conducente: _____ Presa in carico rimorchio precedente: _____										
	Ora/Data presa h h m m - g g m m a a Firma Conducente: _____										
<b>15) Sosta tecnica</b>	Luogo di stazionamento: _____										
	Ora/Data sospensione trasporto h h m m - g g m m a a										
	Ora/Data ripresa trasporto h h m m - g g m m a a										
<b>16) II° Destinataria</b>	Denominazione _____										
	Unità locale: _____										
	Cod.Fis. _____ R _____ D _____										
	N.Aut./Comunicazione: _____ Tipo: _____										
	Quantità accettata _____ Kg Ora/Data arrivo h h m m - g g m m a a Firma del Destinatario: _____										
<b>17) Annotazioni</b>	_____										



	N. Iscr.Albo:																				diverso dal più breve):
10) Produttore	Denominazione:																			Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:																				
	CF																			Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:																				

### SEZIONE INTERMODALE

<b>FORMULARIO</b>	<b>DATA EMISSIONE</b>	<b>TRATTE</b>	
N° _____	gg/mese/anno		
<b>TERMINALISTI</b>			
<b>TERMINALISTA 1</b>	<b>TERMINALISTA 2</b>	<b>TERMINALISTA 3</b>	
Denominazione _____	Denominazione _____	Denominazione _____	
_____	_____	_____	
C.F.	C.F.	C.F.	
I. Albo:	I. Albo:	I. Albo:	
Preso in carico	Preso in carico	Preso in carico	
data/ora	data/ora	data/ora	
Firma terminalista:	Firma:	Firma:	
<b>TRATTA FERROVIARIA</b>			
<b>GESTORE FERROVIARIO 1</b>	<b>GESTORE FERROVIARIO 2</b>	<b>GESTORE FERROVIARIO 3</b>	
Denominazione _____	Denominazione _____	Denominazione _____	
_____	_____	_____	
Treno: RID	Treno: RID	Treno: RID	
C.F.	C.F.	C.F.	
I. Albo:	I. Albo:	I. Albo:	
Tratta 1	Tratta 2	Tratta 3	
data/ora	data/ora	data/ora	
Firma:	Firma:	Firma:	
<b>TRATTA MARITTIMA</b>			
<b>GESTORE MARITTIMO 1</b>	<b>GESTORE MARITTIMO 2</b>	<b>GESTORE MARITTIMO 3</b>	

Denominazione _____ _____	Denominazione _____ _____	Denominazione _____ _____
Nave: _____ I MDG	Nave: _____ I MDG	Nave: _____ I MDG
C . F . I. Albo: _____	C . F . I. Albo: _____	C.F. I. Albo: _____
Preso in carico data/ ora _____ / _____ Firma: _____	Preso in carico data/ ora _____ / _____ Firma: _____	Preso in carico data/ ora _____ / _____ Firma: _____
<b>II TRATTA TERRESTRE</b>		
<b>II VETTORE TERRESTRE 1</b> Denominazione _____ _____	<b>II VETTORE TERRESTRE 2</b> Denominazione _____ _____	<b>II VETTORE TERRESTRE 3</b> Denominazione _____ _____
C . F . I. Albo: _____	C . F . I. Albo: _____	C.F. I. Albo: _____
Cognome e nome: Targa Automezzo Targa rimorchio Preso in carico rimorchio precedente Preso in carico data/ ora _____ / _____ Firma: _____	Cognome e nome: Targa Automezzo Targa rimorchio Preso in carico rimorchio precedente Preso in carico data/ ora _____ / _____ Firma: _____	Cognome e nome: Targa Automezzo Targa rimorchio _____ Preso in carico rimorchio precedente Preso in carico data/ ora _____ / _____ Firma: _____
<b>INTERMEDIARIO</b>		
<b>INTERMEDIARIO 1</b> Denominazione _____ _____	<b>INTERMEDIARIO 2</b> Denominazione _____ _____	<b>INTERMEDIARIO 3</b> Denominazione _____ _____
C . F . I. Albo: _____ Annotazioni: _____	C . F . I. Albo: _____	C.F. I. Albo: _____

**ALLEGATO III**  
**CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA**  
**(Articolo 14)**

1.I contributi sono definiti nella misura riportata nella tabella I al presente allegato.

**Tabella I**

<b>CLASSI DI UTENTI</b>	<b>DIRITTO DI SEGRETERIA A</b>	<b>CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)</b>	<b>CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)</b>
Articolo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Articolo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Articolo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

**2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)** - *enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).*

**3. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)** - *enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).*

**4. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c)** - *tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).*

5. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria nella misura indicata alla voce 36.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012 recante *Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa approvazione della tabella A.*

6. I diritti di segreteria, il *CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)* e il *CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)*, sono corrisposti con le modalità di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni.